



COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 83

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
E D'UFFICIO DELLA COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 4 DEL
18-07-2020**

Oggetto: Misure di prevenzione incendi e inconvenienti igienico sanitari in aree e terreni privati e pubblici

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di luglio, il Commissario Prefettizio **Mannino Domenico**

**Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'Art. 15 della Legge 24.02.1992
N. 225**

PREMESSO

- ✓ Che nel territorio del Comune di CUTRO (KR), insistono alcune aree o terreni, pubblici e/o privati, i quali versando spesso in condizioni di degrado ed incuria, divengono ricettacolo di rifiuti di varia natura e sterpaglia secca mista a vegetazione spontanea;
- ✓ Che la crescita incontrollata di vegetazione, costituisce l'habitat favorevole per la diffusione di inconvenienti igienico sanitari dovuti al proliferare di roditori, serpenti e varie specie di insetti;
- ✓ Che la crescita incontrollata di siepi, rami, mista al deposito di sfalci e potature, poste in terreni o aree site a ridosso di strade pubbliche, può costituire per il transito veicolare un reale elemento di disagio per la visibilità e la viabilità;

ACCERTATO

Che le condizioni sopra descritte, in particolar modo la presenza di sterpaglia secca, con l'avvento della stagione estiva possono costituire l'elemento scatenante l'innesco e la propagazione di incendi di interfaccia, mettendo così a serio rischio la pubblica incolumità e l'eventuale patrimonio floro - faunistico circostante;

ACCERTATO ALTRESI'

Che eventuali fenomeni incendiari, la cui origine avvenga in terreni privati possono facilmente estendersi in attigue aree boscate sottoposte a tutela di terreni normalmente coltivati e a strutture antropizzate di varia natura;

VISTA

- ✓ La Legge Regionale 22.12.2017, N. 51 recante “Attuazione della Direttiva UE N. 2015/652”;
- ✓ La Legge 21.11.2000, N. 353 recante “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

RICHIAMATA

La Nota PEC della Prefettura di Crotone Prot. Uscita N. 0012232 del 22.05.2020 recante ad oggetto “Stagione estiva 2020 – Attività di prevenzione del rischio incendi boschivi”;

CONSIDERATA

La Deliberazione Giunta Regione Calabria N. 74 del 15.05.2020 recante “Approvazione Piano Antincendio Boschivo – AIB 2020”;

DATO ATTO

Della Nota di Comunicazione Prot. N. 26 – Posizione 02.01.04 del 20.01.2020 da parte della Regione Carabinieri Forestale “Calabria” – Stazione di Crotone, recante “Comunicazione incendi boschivi anno 2019”, nella quale trasmetteva l’elenco degli incendi registrati nel territorio del Comune di Cutro nell’anno 2019;

VISTA

La Deliberazione Giunta Comunale N. 44 del 05.05.2020 recante “Approvazione aggiornamento Catasto Incendi anno 2019”, con la quale sono state pubblicate presso l’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, le schede ed i parametri degli incendi registrati sul territorio comunale nell’anno 2019, rilevati attraverso il Sistema Informativo Montagna – S.I.M.;

VISTA

La Legge 21.11.2000, N. 353 recante “Legge quadro in materia d’incendi boschivi”, contenente attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi la quale è finalizzata alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita, così come previsto dall’Art.117 della Costituzione Italiana;

VISTA

L’Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri - O.P.C.M. 28.08.2007, N. 3606 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;

VISTO

Il D.M. 20.12.2001 pubblicato su Gazzetta Ufficiale N. 48 il 26/02/2002 con il quale sono state varate le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

VISTA

La Legge Regionale 12.10.2012, N. 45 recante “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale” (BUR N. 19 del 16 ottobre 2012, supplemento

straordinario N. 2 del 20 ottobre 2012), contenente le disposizioni sulla gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;

VISTA

La Legge 06.12.1991, N. 394 recante “Legge quadro sulle aree protette”;

VISTO

Il Decreto Legislativo 08.03.2006, N. 139 recante “Funzioni e Compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, al Capo III recante “Prevenzione Incendi”;

VISTA

La Legge 24.02.1992, N. 225 recante “Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile”;

VISTO

Il Decreto Legislativo 03.04.2006, N. 152 recante “Norme in materia ambientale”, agli Artt. 192 recante “Divieto di Abbandono” e 255 recante “Abbandono di rifiuti”;

VISTA

La Legge 28.02.2020, N. 8 recante “Nuovo Codice della Strada”, all’Art. 29 recante “Piantagioni e Siepi”;

VISTO

Il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, all’Art. 54 recante “Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale”, in materia di ordinanze urgenti e contingibili per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica”

VISTO

Il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale N. 27 del 26.09.2014;

DISPONE

Con decorrenza dal 20 Luglio 2020 al 30 Settembre 2020

Per i singoli privati, gli Enti Pubblici e Privati in qualità di:

1. Proprietari e/o conduttori di aree agricole, terreni incolti, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;
2. Detentori di fasce di rispetto di acquedotti, di linee ferroviarie e stradali, di elettrodi;
3. Responsabili di cantieri edili e stradali;
4. Amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
5. Proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere edificate;

Di ottemperare a quanto prescritto dalla Legge Regionale 22.12.2017, N. 51

Art. 7 - Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 Luglio di ogni anno.

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio

di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 Maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 Maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Art. 8 - Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, delle reti viarie, degli acquedotti, la Città metropolitana, le province ed i comuni, provvedono, entro il 31 Maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

3. Le attività di competenza degli enti regionali rientrano nelle attività previste dal piano attuativo annuale della forestazione.

Art. 9 - Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del

Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone), ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'Interno;

Art. 11 - Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali

- 1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.*
- 2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.*
- 3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.*

E' FATTO OBBLIGO

1. Ciascuno per le rispettive competenze, di procedere alla manutenzione dei fondi o aree di pertinenza, tenendole sempre sgombre da materiale putrescibile, ristagni d' acqua, detriti, rifiuti, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli, sfalci e potature;
2. Per i soggetti sopra citati, di provvedere a proprie spese e cure ad eseguire sulle proprie aree o fondi, trattamenti di disinfezione e sanificazione da zanzare, insetti di natura varia, roditori, serpenti e infestanti;
3. Di effettuare interventi di pulitura da sterpaglia secca in tutte quelle aree a ridosso di abitazioni o altre attività antropiche ove insistono serbatoi GPL o altre sostanze infiammabili;
4. Per i proprietari e i conduttori di fondi a ridosso di strade e marciapiedi, onde evitare disagi e pericoli al traffico veicolare e al transito dei pedoni, di tenere regolati le siepi vive, tagliare i rami che protendono in modo da non restringere o danneggiare l'area di transito.
5. Tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività di sfalcio, potatura e diserbo delle aree incolte dovranno essere adeguatamente smaltiti secondo la normativa vigente, con divieto d'abbandono sia all' interno del terreno ripulito che al di fuori dello stesso, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti;

E' FATTO DIVIETO

1. Accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; fumare e compiere tutte quelle attività che possono generare un incendio;

Estensione degli obblighi e dei divieti:

- ✓ Tutti gli obblighi e i divieti contenuti nel citato dispositivo, qualora le aree fossero intestate a più proprietari, saranno a carico degli stessi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente, quanto rappresentativamente per conto di tutti i proprietari;
- ✓ Tali obblighi e i divieti fanno altresì carico nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, gli eredi legittimi, o ai tutori degli stessi, di proprietari non più viventi, ai nuovi proprietari, nonché ai legali rappresentanti di società cooperative che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi

immobili, laddove però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito;

Procedimento Amministrativo di Diffida:

Qualora venisse accertata dagli organi preposti, l'inosservanza al presente provvedimento, L'Amministrazione Comunale procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedere. La diffida sarà comunicata alla Polizia Municipale la quale verificherà l'ottemperanza o meno della stessa.

Sanzioni:

- ✓ Qualora venisse riscontrato che la relativa area di pertinenza sia stata oggetto di fenomeni incendiari dovuti all' omissione di quanto contenuto nel presente provvedimento , oppure sia stata rilevata l'esecuzione di attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo € 10.329,00 (Art. 10 Legge N. 353/2000 - Legge Quadro in materia di incendi boschivi), salvo quant'altro previsto in materia penale speciale nell'eventualità di procurato incendio;
- ✓ Nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari si provvederà ad emettere una sanzione ai sensi dell'Art. 255, Comma 1 del Decreto Legislativo N. 152/2006;
- ✓ Nel caso di mancato diserbo e sfalcio di aree incolte interessanti fronti stradali di interesse al pubblico transito, sarà elevata una sanzione pari ad un minimo di € 169,00 ad un massimo di € 680,00 determinata ai sensi dell'Art. 29, Comma 3 del Codice della Strada.

Al personale del Comando della Polizia Municipale in collaborazione con le altre autorità, al fine dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento sono demandati i seguenti compiti:

1. Controllo del territorio Comunale, ove necessario con l'ausilio del personale del Settore Tecnico del Comune di Cutro;
2. Il rispetto dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento;
3. L'irrogazione di sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento:
 - ✓ Per ogni sanzione pecuniaria irrogata, dovrà essere data comunicazione immediata all'AREA IV Settore Urbanistica – Edilizia;
 - ✓ In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti;
 - ✓ Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Calabria nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

INVITA

Tutti i cittadini e/o turisti a collaborare nelle attività di segnalazione di incendi o di condizioni favorevoli allo sviluppo dei medesimi, siano esse rilevate in zone urbane, periferiche, campagne, zone alberate, parchi e boschi, dando immediata comunicazione alle seguenti autorità:

- ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco: Telefono 115
- ✓ Protezione Civile Servizio Anti Incendio Boschivo - AIB: Numero Verde 800 496496

- ✓ Carabinieri Gruppo Forestali Crotone: Telefono 0962959205
- ✓ Stazione Carabinieri di Cutro: Telefono
0962773200 Comando Polizia Municipale:
Telefono 0962771205

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di CUTRO;
2. Che venga inserita sul Sito Ufficiale del Comune di CUTRO;
3. Che venga affissa mediante manifesti su tutto il territorio comunale;
4. Che venga data diffusione su tutti gli organi di stampa.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

1. Prefettura di Crotone;
2. Stazione Carabinieri di Cutro;
3. Gruppo Forestale Carabinieri di Crotone;
4. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
5. Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile;
6. ANAS;
7. CONGESI;
8. ITALGAS;
9. TRENITALIA.

Cutro (KR), lì 20 Luglio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott. Mannino Domenico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-07-2020 al 04-08-2020.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Cutro 20-07-2020

DE VITA POMPEA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DE VITA POMPEA